



175

*luz*

cortile dovrà essere autosufficiente.

b). L'immobiliare "Nuova Sede" S. p. a. dovrà impegnarsi a mantenere a cortile una porzione dell'area di sua proprietà, adiacente al confine con la proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, di forma e dimensioni non definite ma tali che il rapporto tra la superficie delle pareti che su esso cortile prospetteranno e la superficie del cortile stesso, risultino regolamentari agli effetti dell'art. 44 del Regolamento d'igiene del Comune di Milano. In altre parole detto cortile dovrà essere autosufficiente;

c). Le aree suddette dovrebbero considerarsi quale cortile ai sensi e per gli effetti dello art. 44 del vigente Regolamento d'igiene del Comune di Milano;

d). il muro divisorio delle due proprietà, lungo il confine dei cortili, dovrebbe essere assoggettato a servitù perpetua "altius non tollendi" oltre i metri quattro dal piano del marciapiede stradale di via Turati.

La Commissione Consultiva Immobiliare ha espresso parere favorevole alla stipulazione della convenzione nei termini suesposti.